

**SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA DEL
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
“MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN
EMILIA ROMAGNA”**

Con il presente progetto di legge si intendono dettare nuove norme per riconoscere la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana, che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la sua crescita culturale.

Il progetto di legge consta di nove articoli raccolti in tre Capi.

Il Capo I è riferito alle disposizioni generali e consta di tre articoli (1, 2 e 3) che dettano i principi ispiratori dell'intervento normativo, le definizioni di memoria, storia e luogo della memoria e illustrano le finalità.

Il Capo II, riferito a “Programmazione e interventi”, consta di due articoli (4 e 5).

L'articolo 4 definisce l'ambito degli interventi regionali, tra i quali si prevedono interventi diretti (comma 1) per promuovere studi, ricerche, raccolta delle testimonianze e loro diffusione, nonché contributi a soggetti pubblici e privati senza fine di lucro (commi 2, 3 e 4). Le risorse necessarie di parte corrente sono assicurate sul bilancio 2016 e 2017 a seguito di accantonamento di 1 milione di Euro a fondo speciale.

Il comma 6 prevede che l'Assemblea legislativa (comma 6), promuova, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria con risorse la cui copertura finanziaria è assicurata dal proprio bilancio.

L'articolo 5 stabilisce le modalità e le tipologie di intervento della programmazione regionale e individua forme di coordinamento delle azioni con quelle specifiche di altre leggi di settore in particolare con la LR 18/01 per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'art. 1. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati alla Missione 5 – U.P.B. 1.6.5.2.27100 - per i capitoli relativi alla L.R. 18/2000.

Al comma 7 la norma prevede un contributo annuale al Comitato di solidarietà delle vittime delle stragi, per il quale è già stata autorizzata la spesa nel 2016 nell'ambito degli stanziamenti allocati nella Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” a valere sul capitolo 2705. Inoltre è previsto un contributo annuale per il Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto per il quale sarà istituito un apposito capitolo all'interno della stessa Missione 1 il cui stanziamento sarà assicurato dalle risorse accantonate a bilancio 2016 e 2017 a fondo speciale.

Sono infine indicati gli ambiti di intervento dell'Assemblea legislativa, la quale realizzerà attività e programmi anche in coordinamento con la Giunta regionale.

Il Capo III reca le disposizioni finali e consta di 4 articoli (articoli da 6 a 9)

L'articolo 6, dedicato alla clausola valutativa, definisce le modalità di controllo da parte dell'Assemblea Legislativa sull'attuazione della legge e di valutazione sui risultati conseguiti.

L'articolo 7 abroga cinque leggi regionali afferenti all'ambito di competenza della legge, non più attuali.

L'articolo 8 “Disposizioni finanziarie” stabilisce che, per dare copertura agli interventi previsti agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 5, comma 3, sono accantonate risorse pari a 1.000.000,00 di Euro nell'ambito della missione 20 “Fondi e accantonamenti” alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 a valere sul capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” voce 17, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017.

Alla copertura di quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 5, comma 8, farà fronte l'Assemblea Legislativa nell'ambito delle proprie funzioni con propri atti programmatici e con propri stanziamenti.


Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti normalmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 40/2001 e dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)		1.000.000,00	1.000.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>		1.000.000,00	1.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali		1.000.000,00	1.000.000,00

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>		1.000.000,00	1.000.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.



Bologna, 23/02/2016

Al Presidente
Della V Commissione

1

Sede

Scheda tecnico finanziaria oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna"

Conseguentemente alle variazioni al testo apportate dagli emendamenti approvati in commissione, che qui di seguito si allegano per completezza, sentiti gli uffici competenti attesto che tali modifiche non comportano alcuna variazione della scheda tecnico finanziaria allegata al pdl base licenziato dalla Giunta regionale.

La relatrice

Valentina Ravaioli

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO ASSEMBLEARE 1887 APPROVATI
DALLA COMMISSIONE V NELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2016**

* L'art. 1 è così sostituito:

"Art. 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione Europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di una identità comune nazionale ed europea."

* L'art. 2 è così sostituito:

"Art. 2

Definizioni

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge, si intendono:

- a) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico- formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza di fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alla deportazione e allo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, alla discussione e approvazione della Costituzione, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;
- b) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati al comma a) del presente articolo;
- c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente."

* L'articolo 3 è così sostituito:

"Art. 3

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:

- a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;

- b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;
- c) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;
- d) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;
- e) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;
- f) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;
- g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;
- h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto o rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;
- i) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo di integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.”.

* Il comma 1 dell'articolo 4, è così sostituito:

“1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:

- a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
- b) la promozione di iniziative culturali, educative e formative rivolte alla popolazione ed in particolare alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le Università e con gli altri soggetti interessati, e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e di quello impegnato nella lotta al terrorismo e allo stragismo e con le associazioni delle vittime per la realizzazione di iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice;
- c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
- d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario e/o museale, accessibile al pubblico, nel quale si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;
- e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);
- f) il sostegno all'eventuale realizzazione di strumenti informatici dedicati alla Memoria del Novecento;
- g) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.”.

* All'inizio del comma 2 dell'articolo 4 sono eliminate le parole "Ai fini di cui al comma 1," e, alla fine del comma 3 del medesimo articolo, sono eliminate le parole "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).".

* Al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole "e riducistiche" sono inserite le parole "che si impegnano".

* Dopo il comma 5 dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:

"6. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.".

* Dopo il comma 6 dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:

7. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della Memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.".

* All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "il programma pluriennale" viene integrato ", di norma triennale,".

* All'articolo 5, comma 5, la parola "pluriennale," viene così sostituita "di cui al comma 1,".

* Dopo il comma 6 dell'articolo 5 è inserito il seguente comma:

"7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.".

* All'articolo 5, comma 8, le parole "Comitato di solidarietà delle vittime delle stragi" sono così sostituite "Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi".

* Alla fine della lettera a), del comma 9, dell'articolo 5, sono aggiunte le parole "ed alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari".

* Alla fine del n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, sono aggiunte le parole "nonché al loro censimento e mappatura".

* All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

"2. L'abrogazione di cui alla lettera c) del comma 1 decorre dall'1 gennaio 2017.".